allegato b)

Comune di Arzergrande



35020 – Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Il presente regolamento:		
1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2011 con atto n. 19;		
2) E' stato pubblicato all'Albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi dal 10/05/2011 al 25/05/2011 reg. pubbl. n 366;		
3) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 10/06/2011 al 25/06/2011 – nr. 466 R.P.		
Data _27/06/2011		
Il Segretario Comunale Baldo dr. Fabrizio		

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

- 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Arzergrande (PD) per finalità di sicurezza urbana, come definita dal Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008.
- 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

ART. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Arzergrande nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal

medesimo al trattamento dei dati personali;

- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- I) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi,in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.M. 5 agosto 2008,

dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della stessa Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

- 3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- 4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione preventiva al garante della privacy

1. Il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

- 1. Il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 2, lett.e) del presente regolamento, è individuato dal Sindaco tra il personale della Polizia Locale in servizio, e nominato dallo stesso con apposito decreto. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile, previa approvazione del Sindaco.
- 2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo

- 1. L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco e al responsabile, al personale della Polizia Locale autorizzato dal responsabile stesso e agli incaricati di cui ai successivi articoli.
- 2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per

iscritto, dal responsabile.

- 3. Possono essere autorizzati all'accesso alle postazioni di controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile.
- 4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- 1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
- 2. Gli incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
- 4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
- 2. Il responsabile e gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- 3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di un anno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed

in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4,
- comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate

sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso le postazioni di controllo della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso la sede della Polizia Locale anche nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 - Obblighi degli incaricati

- 1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- 2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare.
- 4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente (informativa), nelle strade e

nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, conforme al modello elaborato dal Garante e allegato sub a) al presente regolamento.

- 2. Il Comune si riserva di non installare tale segnaletica in alcuni siti nei quali, a causa di frequenti episodi di microcriminalità, spaccio di stupefacenti e atti vandalici, le ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati risultano prevalenti rispetto al principio di garanzia costituito dall'informativa, come previsto al punto 3.1.1. del provvedimento del Garante della privacy 8 aprile 2010.
- 3. Il Comune, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva

l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 3.

2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

- 1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa nei limiti di cui agli artt. 19 e 39 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
- 2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

- 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente
- a quanto previsto dagli artt. dal 141 al 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
- 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
- 2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.

- 5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

	Il sottoscritto	, identificato tramite		, ai sensi della vigente normativa in
	n di privacy richiede di esercitan esso afferenti.	re il diritto di accesso alle immag	ini video che potr	rebbero aver registrato dati personal
		tali immagini nell'archivio video	, fornisce le segu	enti informazioni:
1.		oresa		
2.		ripresa		
3.		e ripresa (approssimazione d	i 30 minuti)	
4.	abbigliamento al mon	•		
5.	accessori (borse, ombrelli, ca	rrozzine, animali al guinzaglio, al	tri oggetti)	
		indicare numero, sesso, sommaria		
 7.	attività svolta durante la ripre			

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti			
. In fede.			
(luogo e data)	(firma)		
PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE			
In data alle ore il/la Sig Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, a			
(firma del ricevente la richiesta)			

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati						
	Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso					
		che aveva presentato in data				
dati personali	presenta reclamo	per i seguenti motivi				
Recapi	to (o contatto telefonic	co) per eventuali ulteriori approfondimenti				
In fede						
(luogo	e data)	(firma)				



NOMINA DEL "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO"
OGGETTO: nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili
dell'impianto di videosorveglianza urbana del territorio comunale
IL SINDACO
IL SINDACO
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili ai fini del D. Lgs. 196/03, nomina il Sig quale Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili effettuati nell'ambito delle attività di videosorveglianza realizzate attraverso l'impianto

()	·
In particolare, il Sig	_ dovrà:
- aggiornare costantemente il Titolare rispetto	alle iniziative e alle misure promosse e

- aggiornare costantemente il Titolare rispetto alle iniziative e alle misure promosse ed implementate nell'ambito dell'impianto di videosorveglianza, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati;
- sottoporre e discutere con il Titolare le eventuali problematiche, di particolare rilevanza, che dovessero presentarsi e che dovessero presentare implicazioni serie in materia di riservatezza e/o sicurezza dei dati.

Per tutti gli altri casi, il Sig	è autorizzato ad
adottare quelle soluzioni che, in base all'analisi del contesto ed all	a sua valutazione,
dovesse ritenere più adatte per risolvere le questioni di minore	rilevanza. Laddove
opportuno, il Sig potrà anche avv	valersi di consulenti
esterni;	

- promuovere, coordinare e controllare l'adeguamento dell'impianto di videosorveglianza alla normativa in materia di trattamento dei dati;
- verificare che quanto previsto nel DPS venga regolarmente implementato e rispettato dagli incaricati, all'interno dell'azienda. Per quanto concerne il DPS, dovrà inoltre curarne il regolare aggiornamento o le necessarie modifiche, come previsto dalla normativa sulla privacy;
- verificare che vengano adottate le misure minime di sicurezza previste dall'Allegato tecnico (Allegato B) al D. Lsg. 196/03, in caso di trattamento elettronico dei dati;
- organizzare (o eventualmente delegare ad altro soggetto designato) l'attività di formazione ed aggiornamento degli incaricati ed eventualmente del restante personale dipendente al quale potrebbe essere necessaria una maggiore conoscenza delle regole vigenti in materia di privacy;

NOI	MINA DEGLI "INC	CARICATI DEL	TRATTAMENTO'	,,
OGGETTO: nomina ad	l incaricato del videosorveglian			
IL DIRIGENTE				
in qualità di responsabil nomina	e del trattamento	dei dati persor il/la	nali e sensibili ai fi	ni del D. Lgs. 196/03, Sig/Sig.ra
del trattamento dei	dati personali e	sensibili effe	ettuato nell'ambit	quale incaricato to delle attività del
	•			

In particolare, l'incaricato/a dovrà:

- svolgere le operazioni di trattamento nel rispetto delle proprie mansioni e della normativa vigente;
- rispettare scrupolosamente le modalità operative e le soluzioni organizzative predisposte dal responsabile, nonché le istruzioni specifiche per le mansioni assegnate;
- rispettare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati acquisiti e trattati nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- in caso di trattamento elettronico dei dati, utilizzare e custodire con attenzione i codici di accesso (username e password) forniti dal Titolare, modificando la password nei termini e con le modalità previste.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/03, le principali modalità operative e le misure organizzative in uso presso
Allegato A)

INDIVIDUAZIONE SITI DI RIPRESA

TIPOLOGIA e NUMERO DELLE TELECAMERE:

Fisse	Nr. 0
Dome (regolabili)	Nr. 2

UBICAZIONE:

Piazza/strada zona apparecchi installati

Piazza Don Luigi Segala	Palazzo Municipale;	01 Dome
	Piazza Don Luigi Segala	
	Intersezione via Roma – via Madonnetta	
Via Montagnon	Piazzale antistante Scuole Elementari Vallonga	01 Dome
	Parco Giochi Vallonga	
	Zona sud Chiesa Vallonga	

In caso di incremento o diminuzione del numero delle telecamere o di spostamento delle stesse in altri siti, il presente elenco verrà aggiornato con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale, previa delibera di indirizzo della Giunta comunale.